

TITOLO I. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e qualificazione 1.1. E' costituita una società per azioni, a capitale interamente pubblico, secondo il modello in house providing, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile,

denominata "Azienda Cuneese dell'Acqua - Società per Azioni", siglabile "A.C.D.A. s.p.a.".

1.2 L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo analogo da parte degli enti locali azionisti è assicurata attraverso il presente Statuto e secondo tutti gli atti connessi e correlati e consequenti alla disciplina nello stesso previsto.

Art. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di

2.2. Nei modi di legge, la medesima potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie, dipendenze e simili.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere sciolta anticipatamente o prorogata alla scadenza, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

TITOLO II. OGGETTO - IN HOUSE PROVIDING E CONTROLLO ANALOGO,

Art. 3 / Oggetto

- 4.1. La Società ha per oggetto sociale esclusivo:
  - l'impianto e la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi potabili e usi diversi;
  - la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi mediante l'impianto di specifiche lavorazioni;
  - le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti predetti;

- la produzione, scambio e commercializzazione di energia, ove qualificata come servizio d'interesse generale;
- la produzione del servizio di teleriscaldamento, con o senza utilizzo del biogas autoprodotto;
- la produzione di altri servizi d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
- 4.2. Costituiscono attività strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale la gestione di servizi e impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui al comma precedente e lo svolgimento di attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale (anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi), nonché le attività di progettazione, di realizzazione di studi di fattibilità e di direzione lavori.
- 4.3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre:
  - esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che l'Organo Amministrativo riterrà necessarie o utili;
  - assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, nonché costituire società aventi oggetto sociale analogo o connesso al proprio, nei limiti in cui tutto ciò non comporti la modifica dell'oggetto sociale e nelle forme consentite dalla normativa di tempo in tempo vigente;
  - rilasciare garanzie reali o personali.
- 4.4. In ogni caso, la Società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto a quest'ultimo limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

- 4-b.1. La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci, secondo il modello dell'in house providing.
- 4-b.2. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto da tutti gli enti pubblici soci. A tal fine, ciascuno degli enti soci:
  - (1) può definire, nei propri documenti di programmazione (e d'intesa con gli enti cui sia ex lege trasferito l'esercizio in forma associato delle pertinenti funzioni) gli obiettivi da perseguire mediante l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
  - (2) esprime parere preventivo, in seno al Tavolo d'Indirizzo di cui all'articolo 4-ter, sui documenti di programmazione, sugli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
  - (3) può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
  - (4) può verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
  - (5) può fornire, nell'ambito del Tavolo d'Indirizzo di cui all'articolo 4-ter, indirizzi sui profili della gestione economica e finanziaria, in ogni caso nel rispetto delle competenze che siano eventualmente trasferite dalla normativa vigente a enti di secondo grado;
  - (6) può suggerire la modifica degli schemi-tipo dei contratti di servizio con l'utenza, ove tali modifiche siano compatibile con gli schemi eventualmente definite dalle Autorità di regolazione del settore;
  - (7) rende parere, nell'ambito del Tavolo d'Indirizzo di cui all'articolo 4-ter, sull'approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo, nella medesima sede, indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

The Man

- 4-b.3. Costituiscono inoltre modalità del controllo analogo congiunto:
  - (a) le regole di formazione delle decisioni sociali, disciplinate dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del presente Statuto, che assicurano la rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società di tutti gli enti soci, consentendo ai medesimi l'esercizio congiunto di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società;
  - (b) le regole concernenti l'attribuzione delle specifiche competenze all'assemblea ordinaria e all'assemblea straordinaria dei soci, in forza delle quali è attribuito agli enti soci l'esercizio di autonomi ed esclusivi poteri di indirizzo in ordine alle determinazioni attinenti la gestione dei servizi;
  - (c) la disciplina della nomina della revoca degli Amministratori, dettata dall'articolo 14 del presente Statuto, che assicura rappresentanza diffusa ed effettiva di tutti gli enti soci e consente l'esercizio del controllo analogo congiunto.
- 4-b.4. Con riferimento all'affidamento del servizio idrico integrato, il controllo analogo si configura conformemente alla normativa vigente in materia, e dunque viene esercitato anche tramite l'approvazione degli atti e documenti di programmazione e degli atti fondamentali di gestione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, al quale sono trasferite, ex lege, le competenze spettanti agli enti soci in materia di gestione delle risorse idriche e affidamento del servizio idrico integrato. La medesima regola si applica con riferimento agli altri servizi d'interesse generale rispetto ai quali la legge trasferisca a enti di secondo grado l'esercizio delle competenze spettanti agli enti soci.

Art. 4-ter - Tavolo d'Indirizzo

4-t.1. Al fine di garantire la rappresentanza ai singoli enti soci, consentendo ai medesimi di concorrere, anche congiuntamente, secondo il modello in house, alle decisioni strategiche della Società, riconoscendo ai medesimi autonome potestà di impulso, verifica e controllo, tutti gli enti soci partecipano a un Tavolo d'Indirizzo.

- 4-t.2. La composizione e le modalità di convocazione del Tavolo d'Indirizzo sono disciplinate dal relativo regolamento di funzionamento. Il Tavolo d'Indirizzo è validamente riunito ove sia presente la maggioranza dei componenti; le decisioni assunte sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 4-t.3. Il Tavolo d'Indirizzo è sede di informazione, consultazione e discussione in ordine alla programmazione e gestione dei servizi affidati dagli enti soci alla Società, nonché strumento per l'esercizio del controllo analogo dei medesimi enti soci sulla Società stessa. In particolare, il Tavolo d'Indirizzo vigila a che la gestione dei servizi affidati alla Società garantisca la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti soci, indipendentemente dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società stessa. 4-t.4. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Tavolo d'Indirizzo:
  - (1) formula parere preventivo sui documenti di programmazione, sugli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
  - (2) può fornire indirizzi sui profili della gestione economica e finanziaria, in ogni caso nel rispetto delle competenze che siano eventualmente trasferite dalla normativa vigente a enti di secondo grado;
  - (3) fornisce parere sull'approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, anche formulando indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;
  - (4) esercita funzioni di direttiva e di indirizzo sulla definizione dell'organigramma della Società, anche rendendo parere in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale;
  - (5) può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione dei servizi affidati alla Società;
  - (6) può richiedere alla Società di essere udito e di ricevere informazioni, chiarimenti e delucidazioni

The Walnut 10

Luck

sui profili strategici della gestione dei servizi affidati alla Società.

TITOLO III. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

- Art. 5 Capitale sociale
- 5.1. Il capitale è interamente pubblico e ad esso possono partecipare unicamente Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) N°4 Cuneese.
- 5.2. Il capitale sociale è pari a Euro
- 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) diviso in n.
- 5.000.000 (cinquemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.
- 5.3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti.
- 5.4. Per arrivare alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalle disposizioni del CICR. 5.5. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 5 del Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e che pertanto lo stato di Soci possa risultare unicamente dai libri sociali. 5.6. La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 6 - Azioni

- 6.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
- 6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
- 6.3. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.
- 6.4. I certificati azionari portano la firma del Presidente oppure quella di un Amministratore o di un procuratore speciale, delegati allo

scopo dal Consiglio di Amministrazione. 6.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi conveniente. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti, decorreranno gli interessi nella misura legale, fatto salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà concesse dall'art. 2344 Cod. Civ. 6.6. Eventuali azioni di nuova emissione, finalizzate allo scopo di favorire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale N° 4 Cuneese, potranno essere escluse dal diritto di opzione in conformità a quanto previsto sia dal quarto che dal quinto comma dell'art. 2441 del codice civile. La relazione degli Amministratori di cui al sesto comma del citato art. 2441, dovrà contenere, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, criteri uniformi a quelli utilizzati per valutare gli apporti eseguiti dai Comuni nella fase antecedente la trasformazione del Consorzio Azienda Speciale in Società per Azioni. 6.7. In tutti i casi, i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale N° 4 Cuneese le cui popolazioni si giovano dell'erogazione del servizio idrico integrato svolta dalla Società partecipano al capitale sociale di essa in ragione del numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento e del conferimento di beni diversi dalle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Art. 7 - Trasferimenti e prelazione 7.1. Ferme restando le disposizioni inderogabili di legge ed il vincolo di cui al precedente art. 5, comma 1, le azioni - purché integralmente liberate - e i diritti di opzione sono trasferibili

7.2. Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni, gli altri Soci avranno un diritto di prelazione sulle medesime. Il diritto di prelazione spetta agli altri Soci anche

a terzi nel rispetto della seguente

procedura.

in caso di escussione dei diritti di pegno o di garanzia in genere costituiti da un Socio sulle proprie azioni.

- 7.3. Il diritto di prelazione è regolato come segue:
- a) il Socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente, le azioni o i diritti di opzione sulla sottoscrizione di azioni della Società ("Offerente") dovrà darne preventiva comunicazione scritta (la "Comunicazione di Alienazione") al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- b) la Comunicazione di Alienazione dovrà contenere l'indicazione di tutte le condizioni giuridiche ed economiche dell'alienazione, compresi il numero delle azioni o diritti di opzione sulle azioni che l'Offerente intende trasferire ("Azioni Offerte"), il prezzo di cessione e i termini di pagamento ("Termini dell'Offerta"), nonché il nominativo del soggetto interessato all'acquisto;
- c) entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Alienazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare per iscritto agli altri Soci ("Soci Beneficiari"), a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta di alienazione, le Azioni Offerte, i Termini dell'Offerta, il nominativo del soggetto al quale l'Offerente intende trasferire le Azioni Offerte e ogni altro elemento comunicato dall'Offerente (la "Comunicazione d'Offerta");
- d) entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione d'Offerta ("Periodo d'Offerta"), i Soci Beneficiari avranno il diritto di acquistare tutte (e soltanto tutte) le Azioni Offerte in conformità ai Termini dell'Offerta, diritto che dovrà essere esercitato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto g) in caso di contestazione del prezzo;
- e) qualora più Soci Beneficiari dichiarino di

il diritto di acquistare le Azioni Offerte in proporzione alla loro quota di partecipazione sul capitale sociale; f) qualora nessuno dei Soci Beneficiari abbia esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento delle Azioni Offerte al terzo interessato sarà subordinato al gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento non potrà essere negato se non con adeguata motivazione in base alla valutazione oggettiva delle capacità tecniche e finanziarie del nuovo Socio in relazione al consequimento dell'oggetto sociale Il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il gradimento o il suo diniego entro 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Offerta e darne comunicazione all'Offerente entro i successivi 15 giorni. Il trasferimento delle Azioni Offerte avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione del gradimento. Qualora uno o più Soci Beneficiari che abbiano esercitato il diritto di prelazione abbiano anche contestato formalmente l'entità del prezzo indicato nei Termini dell'Offerta, la determinazione del prezzo sarà deferita ad un Collegio di Arbitratori composto da tre membri, di cui uno nominato dall'Offerente e l'altro dai Soci Beneficiari che hanno contestato il prezzo ("Collegio"). I due Arbitratori, così nominati, provvederanno alla nomina del terzo Arbitratore, che avrà anche funzioni di Presidente del Collegio. Oualora i due Arbitratori così nominati non provvedano alla nomina del terzo Arbitratore entro venti (20) giorni dalla nomina del secondo Arbitratore, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cuneo, il quale provvederà, altresì, alla nomina del secondo Arbitratore nel caso in cui le parti interessate non vi abbiano provveduto entro venti (20) giorni dalla nomina del primo. Il Collegio determinerà il prezzo, nel termine di novanta (90) giorni dalla sua costituzione, con equo apprezzamento, sulla base di criteri di valutazione di tipo patrimoniale - reddituale e del valore di mercato delle Azioni Offerte. La determinazione del Collegio

voler esercitare la prelazione, gli stessi avranno

sarà vincolante per le parti. Le spese del procedimento saranno ripartite a metà tra le parti.

Tale procedimento non troverà applicazione nel caso in cui la procedura di prelazione sia stata attivata in conseguenza dell'escussione di diritti di pegno; qualora il trasferimento delle Azioni Offerte non sia completato entro il periodo di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del gradimento all'Offerente oppure i termini e le condizioni applicati al trasferimento delle Azioni Offerte a favore del terzo dovessero risultare più favorevoli rispetto ai Termini dell'Offerta, la procedura di prelazione sopra descritta dovrà essere ripetuta.

7.4. Qualunque trasferimento fatto in violazione della procedura indicata all'Art. 7.3. non avrà effetto nei confronti dei Soci e della Società. Consequentemente, in caso di mancata osservanza della procedura di prelazione, gli Amministratori sono autorizzati a rifiutare la trascrizione dei trasferimenti nel Libro Soci. Art. 8 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. La fissazione delle condizioni e delle modalità relative al regolamento del prestito obbligazionario è demandata all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV. ASSEMBLEA

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta
la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge e al
presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti,
ancorché assenti, o dissenzienti od astenuti.
Gli azionisti, per il tramite dei rispettivi legali
rappresentanti, esercitano la vigilanza
sulla Società attraverso la nomina degli Amministratori
e dell'Organo di Controllo e sono coinvolti
direttamente nelle attività di programmazione,
controllo e reporting.

Art. 10 - Convocazione

10.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché

nell'ambito della provincia di Cuneo, mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea stessa. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso è stabilito anche il giorno per la seconda convocazione.

10.2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10.3. Le Assemblee sociali sono convocate ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta del Collegio Sindacale o negli altri casi stabiliti dalla legge.

10.4. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Peraltro, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura suddetta, qualora ricorrano le particolari condizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 2364 Cod. Civ.

Art. 11 - Formazione dell'Assemblea
intervento e voto

11.1. Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea. 11.2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 Cod. Civ. Tuttavia, la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, o degli organi di controllo, o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o

June

di controllo o ai dipendenti di queste.

- 11.3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la
- per ogni azione. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'esistenza del diritto all'intervento, al voto e la regolarità delle deleghe.

  Art. 12 Presidenza e Segreteria
  12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

11.4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto

riunione.

12.2. Nelle Assemblee Ordinarie il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee o tra il personale dipendente, è designato dagli intervenuti, anche per periodi temporali di uno o più anni, su proposta del Presidente. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

12.3. Nei casi di legge ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio, che funge da Segretario, scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 - Costituzione e deliberazioni

13.1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 70% del capitale intervenuto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai Soci intervenuti.

13.2. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza del 70% del capitale sociale per autorizzare gli Amministratori al compimento dei seguenti atti:

- a) adozione del programma annuale e pluriennale delle attività di servizio;
- b) stipulazione delle convenzioni riguardanti
- i servizi di cui la Società è affidataria;
- c) adozione del programma di investimenti;
- d) attuazione di spese, di importo unitario superiore a Euro 1.500.000,00 che non siano ricomprese nei programmi annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;
- e) compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) acquisizione di partecipazioni in altri enti o società, costituzione di società controllate e partecipate, nonché dismissione di partecipazioni in essere;
- g) nomina e revoca dei rappresentanti della Società presso altri enti, società, istituzioni e simili.

The region

13.3. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale. 13.4. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione della medesima. La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea. TITOLO V. AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione, nomina ed attribuzioni dell'Organo Amministrativo

14.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero dispari di Amministratori, determinato dall'Assemblea tra un minimo di tre (3) e il massimo consentito dalla legge, secondo una valutazione di adequatezza amministrativa per consentire la rappresentatività di tutti i Comuni Soci, salvo il rispetto di norme di legge e regolamentari che impongano un altro assetto. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.

I membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2, durano in carica al massimo per tre esercizi sociali e possono essere rieletti. 14.2. Nel numero determinato ai sensi del precedente comma 14.1. l'Assemblea Ordinaria stabilisce comunque una quota di Amministratori la cui nomina diretta ex art. 2449, Cod. Civ. è riservata - in ragione dell'organizzazione secondo il modello in house providing - ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 (mille) abitanti secondo l'ultimo censimento. Tali Consiglieri di nomina diretta possono essere sino a due. I Comuni interessati comunicano alla Società la nomina nella stessa seduta di assemblea ove sono stati eletti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e comunque prevista al precedente comma 1. In difetto, provvede l'Assemblea.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione di quanto è tassativamente riservato dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

14.4. Gli Amministratori della Società sono tenuti, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

15.1. Per la validità delle deliberazioni del

15.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in provincia di Cuneo, ogni volta che il Presidente lo reputi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

15.3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno due giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con posta elettronica provvista di ricevuta di conferma di lettura, oppure con posta elettronica certificata, almeno un giorno prima nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamentè comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione

15.4 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione

del Consiglio di Amministrazione.

riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni

formale, purché tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e la maggioranza dei Sindaci. 15 5 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio

- 15.5 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 15.6. Il Presidente provvede a nominare il Segretario, che può essere anche una persona estranea al Consiglio.
- Art. 16 Divieto di concorrenza La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere rivestita qualora il candidato si trovi una situazione di conflitto di interessi con la Società, ai sensi dell'art. 2390 Cod. Civ.
- Art. 17 Deleghe di attribuzioni
- 17.1. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le previsioni normative contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile.
- 17.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a un Amministratore Delegato alcune delle proprie attribuzioni, secondo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 17.3. La delega all'Amministratore Delegato ha durata stabilita di volta in volta dal Consiglio di

Amministrazione; tale durata non può in ogni caso eccedere la durata in carica del Consiglio.

- 17.4. Sono delegabili all'Amministratore Delegato le attribuzioni funzionali alla gestione ordinaria e alla operatività della Società, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le sequenti:
  - (a) rappresentare la Società nella partecipazione a procedure comparative e ad evidenza pubblica – comunque denominate – indette da qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sottoscrivendo i relativi atti e stipulando il conseguente contratto, sino al limite annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  - (b) affidare contratti e indire procedure di selezione del contraente - comunque denominate relativamente a lavori, servizi e forniture sino al limite, per singola procedura, di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
  - (c) rilasciare garanzie, anche fideiussorie, sino al limite, per singola garanzia, di Euro 100.000,00 (centomila), nonché richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell'interesse della Società, sino al medesimo limite;
  - (d) effettuare acquisti e cessioni di beni, mobili e mobili registrati, strumentali all'attività della Società, sino al limite di Euro 100.000,00 (centomila);
  - (e) emettere, girare, incassare ed esigere assegni bancari e circolari, vaglia postali, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro effetto, firmando le relative girate e quietanze, nonché emettere cambiali e accettare cambiali tratte, sino al limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila);
  - (f) esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, sottoscrivendo le relative quietanze e ricevute liberatorie;
  - (g) eseguire versamenti e prelevamenti in conto corrente di somme e titoli presso qualunque istituto di credito, nei limiti massimi dei fidi accordati e comunque sino al limite annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila);
  - (h) eseguire e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso soggetti pubblici e privati, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciando le opportune

+26 Sunay Lot

- liberatorie, sino al limite, per singola operazione, di Euro 100.000,00 (centomila);
- (i) ritirare merci, plichi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate;
- (j) rappresentare in giudizio la Società, in ogni tipo e grado di giurisdizione, nominando e revocando a tale scopo avvocati e procuratori, per controversie il cui valore sia indeterminabile o, se determinato, sia compreso entro Euro 520.000,00 (cinquecentomila), nonché rinunciare agli atti e alle azioni nei limiti del medesimo valore;
- (k) promuovere ogni atto cautelativo ed esecutivo, inclusi sequestri e pignoramenti, rinunciare ai medesimi, chiedere accertamenti e perizie, intervenire nelle procedure concorsuali, anche mediante insinuazione al passivo, sino al limite, per ciascun atto, di Euro 100.000,00 (centomila);
- (1) concludere transazioni e rappresentare la Società in procedure di mediazione e negoziazione assistita, sino al limite, per singola transazione o procedura, di Euro 100.000,00 (centomila);
- (m) rappresentare la Società dinnanzi a tutte le pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i ricorsi amministrativi non giurisdizionali, incluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, relativamente a questioni il cui valore sia compreso entro Euro 520.000,00.
- 17.5. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso delegare all'Amministratore Delegato ogni altra attribuzione strumentale alla gestione ordinaria della Società.
- 17.6. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea, può inoltre delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni ulteriori rispetto a quelle che ad esso competono per Statuto ai sensi dell'articolo 19, previste dai commi che precedono, nonché ogni altra attribuzione strumentale alla gestione, anche straordinaria, della Società.
- 17.7. Il Consiglio potrà altresì nominare un direttore generale, al quale spettano, se nominato, le attribuzioni indicate dall'articolo 20 del presente Statuto, nonché gli altri poteri eventualmente al medesimo conferiti mediante procura speciale.

- 17.8. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare, anche tra persone estranee al medesimo, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli emolumenti.
- 17.9. All'Amministratore Delegato e, se nominati, al Direttore Generale e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società, limitatamente alla delega conferita nell'osservanza del presente articolo.
- 17.10. Non solo delegabili, oltre alle funzioni e ai compiti riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative a:
  - (i) piani e programmi annuali e pluriennali/;
  - (ii) budget di esercizio;
  - (iii) politica generale degli investimenti e delle tariffe;
  - (iv) contratti e accordi con i Comuni e con le società dai medesimi partecipate relativamente all'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
  - (v) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende;
  - (vi) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché la vendita di aziende;
  - (vii) l'acquisto o la vendita di beni immobili;
  - (viii) l'assunzione di finanziamenti;
  - l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni detenute dalla Società in altre società, ogni volta in cui si debba procedere, in queste ultime, alla nomina delle cariche sociali;
  - (x) l'adozione di regolamenti interni.

Art. 18 - Compensi, indennità e rimborso spese I compensi, le indennità e le remunerazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono regolati The Ma

Sun S

dall'art. 2389 C.C. oltrechè dalle norme speciali vigenti. Agli Amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio. Restano ferme le disposizioni di cui al successivo art. 29, comma 5. si applica il divieto di cui all'art.11 9° co. Lett. c) D.Lgs. 175/2016

Art. 19 - Presidente

- 19.1. Al Presidente si applicano le previsioni normative contenute nel 1° comma dell'art. 2381 codice civile. Egli ha inoltre la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali, qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.
- 19.2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti, anche a persone estranee alla Società.
- 19.3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina e, in caso di pari anzianità, con maggiore età anagrafica. Di fronte ai terzi la firma del predetto Consigliere costituisce la prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 20 - Direttore Generale

20.1. Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità dalla medesima previste, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione delle imprese industriali e di servizi. Nell'atto di nomina il Consiglio determina la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre anni, tenuto conto della garanzia della continuità aziendale, fatto salvo il recesso per giusta causa da opera di entrambe le parti ai sensi dell'art. 2119 c.c..

- 20.2. Il Direttore Generale, se nominato, ha la responsabilità gestionale della Società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, anche garantendo che l'organizzazione interna risulti idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, secondo i poteri conferiti dal Consiglio nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 20.3. Il Direttore Generale, se nominato, può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e, su richiesta del Presidente, dell'Assemblea, salvo i casi in cui tali organi ne stabiliscano l'astensione per la sussistenza di conflitto d'interessi, anche potenziale.
  20.4. Il Direttore Generale, se nominato:
  - propone al Consiglio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una nota previsionale non vincolante sulla gestione e sugli investimenti per il successivo esercizio, nonché un piano pluriennale degli investimenti;
- predispone la proposta di bilancio di esercizio.
  20.5. Il Direttore Generale, se nominato, può delegare a dirigenti e dipendenti della Società l'esercizio dei poteri al medesimo spettanti ai sensi del presente Statuto, assicurando, sotto la propria responsabilità, la idoneità e professionalità dei soggetti delegati rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite. Può altresì delegare, a dirigenti e dipendenti della Società, l'esercizio dei poteri che siano al medesimo eventualmente attribuiti mediante procura speciale, nei limiti di quanto previsto dalla procura stessa, e in ogni caso assicurando, sotto la propria responsabilità, la idoneità e professionalità dei soggetti delegati rispetto allo svolgimento delle funzioni attribuite.
  TITOLO VI. VIGILANZA, ESERCIZIO SOCIALE
- Art. 21 Collegio Sindacale e controllo contabile.

  Il controllo contabile è affidato dall'Assemblea dei Soci
  ad un Revisore o ad una Società di Revisione,
  sentito il Collegio Sindacale e determinando
  il corrispettivo spettante al soggetto
  incaricato per l'intera durata dell'incarico.

  21.2. Il Collegio Sindacale si compone del
  Presidente e di due membri effettivi, nonché di

due membri supplenti. In ragione dell'organizzazione secondo il modello in house providing, ai Comuni di dimensione demografica inferiore od uguale a 1.000 abitanti secondo l'ultimo censimento è riservata la nomina diretta ex art. 2449, Cod. Civ. di un Sindaco Effettivo, che non può essere il Presidente, e di un Sindaco Supplente. Tali enti locali comunicano la nomina prima della seduta di assemblea dedicata all'elezione degli altri membri del Collegio Sindacale. In difetto, provvede l'Assemblea. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. 21.3. Ai membri del Collegio Sindacale, al Revisore Contabile, od alla Società di Revisione compete, oltre al compenso sopra indicato, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 23 - Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è attribuito come segue:

il cinque per cento (5%) alla riserva legale,
fino a quando la stessa non abbia raggiunto una
quota pari al quinto del capitale sociale;
il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea
ordinaria.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI GENERALI E RECESSO Art. 24 - Scioglimento

- 24.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
- 24.2. L'attivo netto residuo sarà ripartito in parti uguali a tutte le azioni.

Art. 25 - Clausola compromissoria

25.1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i Soci e/o Amministratori, nonché tra i Soci, in relazione alle vicende sociali, all'applicazione del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, sempre che abbiano ad

oggetto diritti disponibili. Gli Arbitri giudicheranno in via rituale e secondo diritto.

25.2. Gli Arbitri saranno tutti scelti dal Presidente del Tribunale di Cuneo, che stabilirà anche quale Arbitro dovrà presiedere il Collegio. 25.3. Il Collegio Arbitrale risiederà a Cuneo ed avrà i più ampi poteri in ordine alla regolazione del procedimento. La determinazione del Collegio dovrà essere emessa nel termine di 120 giorni dall'accettazione del terzo Arbitro. Il lodo sarà emanato a maggioranza, per cui avrà carattere vincolante per le parti anche se uno degli Arbitri si rifiuti di firmarlo. Il Collegio determinerà altresì criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, che lo stesso liquiderà. Art. 26 - Foro competente Per ogni controversia non demandabile agli Arbitri è competente in via esclusiva il Tribunale

Art. 27 - Recesso

di Cuneo.

I Soci possono esercitare il diritto di recesso nei soli casi ammessi dalla legge e nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge medesima. TITOLO VIII. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO ANALOGO SOTTO IL PROFILO DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED INTERVENTO DEI SOCI

Art. 28 - Obblighi di comunicazione 28.1. La Società fa pervenire ai propri Soci, al Tavolo d'Indirizzo e all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le proposte di deliberazione assembleare (corredate di tutti gli allegati e di ogni altro documento ritenuto utile) entro il quindicesimo giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione.

28.2. La Società fa pervenire ai propri Soci, al Tavolo d'Indirizzo e all'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", anche per via telematica, le deliberazioni assembleari entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 29 - Obbligo di informazione

29.1. Ciascun Socio ha diritto di ottenere, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della Società e a questo scopo può richiedere anche lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi presso reti ed impianti.

- 29.2. A tal fine Il Socio, nella figura del Sindaco pro tempore, rivolge al Presidente del Consiglio di Amministrazione richiesta scritta, anche via fax o posta elettronica.
- 29.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa audizione del Socio, deve comunque dare risposta scritta, anche via fax o posta elettronica, entro i successivi quindici giorni dalla richiesta.
- 29.4. Il Socio, qualora non ottenga risposta nei tempi e modi stabiliti al precedente comma 3 oppure ritenga di non essere soddisfatto dalle informazioni ottenute, può chiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2367, comma 1, Cod. Civ. A tale seduta di assemblea deve intervenire il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 29.5. Fatta salva ogni altra conseguenza stabilita dalla legge, l'Assemblea a seguito di ingiustificata omissione totale o parziale delle informazioni richieste può determinare la decurtazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura non superiore a 1/5 della somma da corrispondere per l'anno in corso o, nei casi più gravi, decidere la sua revoca.

Art. 30 - Ulteriori diritti dei Soci Ciascun Socio, a prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ha diritto di ottenere la convocazione dell'Assemblea ex art. 2367, comma 1, Cod. Civ., di richiedere l'annullamento delle delibere assembleari ex art. 2377, comma 3, Cod. Civ., di attivare i poteri del Collegio Sindacale ex art. 2408, comma 2, Cod. Civ., di denunzia al tribunale ex art. 2409, Cod. Civ.

"/dele "3" e adde "4". E una portille con una ponole cauxellote.

Ph Marenp Notes